

GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS


Premessa

Diversi sono stati i rilievi che la Gilda degli insegnanti ha espresso contro la Legge 53/2003, rilievi di metodo e di merito.

Nel metodo, è stato da subito segnalato come fortemente discutibile "l'uso della legge delega e dei regolamenti attuativi che estromettono il Parlamento (e quindi coloro che sono rappresentati) da un confronto costruttivo e democratico delle idee e delle scelte in una materia fondamentale per il futuro di un Paese". In più occasioni è stato chiesto inoltre che le scuole, e in particolare i docenti, venissero coinvolti nel processo di riforma attraverso una diretta e costante consultazione.

Nel merito:

- a) mentre l'impianto culturale non appariva sostanzialmente dissimile dalla legge 30/2000, soprattutto nella concezione di una scuola a "servizio" dello studente", si rilevava come inquietante la volontà di scalfire il principio della Scuola che si occupa della formazione dell'uomo e del cittadino secondo il dettato costituzionale, manifestata nell'idea di promozione di **"una formazione spirituale e morale"**, **anche** ispirata ai principi della Costituzione;
- b) per il doppio canale, si era ribadito un consenso di massima, a condizione che fossero rispettati alcuni indiscutibili vincoli, quali la chiarezza sugli indirizzi generali, sui livelli qualitativi, sull'adeguatezza delle risorse, sulle modalità di passaggio dal sistema dei licei ai professionali, considerando altresì il rischio che questa riforma trovi attuazione in un contesto di estrema frammentazione regionale, per effetto della modifica dell'articolo 117 del Titolo V della Costituzione, con conseguente pregiudizio dell'identità nazionale del sistema scuola. Rischio reso più concreto dal trasferimento alle Regioni di una quota dei piani di studio, che non offre



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

alcuna garanzia culturale alla serietà e solidità della preparazione culturale e professionale delle future generazioni e tanto meno servirà ad innalzare i livelli qualitativi del nostro sistema di istruzione così da renderlo realmente competitivo e al passo con il resto d'Europa.

- c) per l'Istruzione tecnica e professionale, si era affermata l'inderogabile necessità, nella trasformazione degli istituti tecnici industriali in Licei Tecnologici, di preservare il carattere professionalizzante di questo segmento formativo senza disperdere le professionalità del personale docente, le risorse materiali (attrezzature di laboratorio) e le conoscenze accumulate in anni di lavoro didattico – disciplinare mantenendo strumenti di valutazione e certificazione delle competenze acquisite;
- d) per le innovazioni funzionali relative a tutor, portfolio ed azione della famiglia nella Scuola, si era sottolineato come questi tre elementi interagissero per privare il docente della propria libertà costituzionale d'insegnamento, modificando la sua condizione di funzionario pubblico. Inoltre, si era notato come queste novità non fossero giustificate dal principio di sussidiarietà introdotto dalla riforma del titolo V, poiché gli interessi generali di una o più famiglie non sono "pubblici", perché pubblico è solamente ciò che un'istituzione, legittimata secondo le regole democratiche, fa proprio. Per questo avevamo chiesto e chiediamo che la responsabilità del processo educativo rimanga assegnata a tutti i docenti, a tutela della libertà d'insegnamento e per una effettiva qualità dei percorsi culturali".

Ciò premesso, ecco le notazioni in merito al Decreto attuativo per il II Ciclo di Istruzione.



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

Art. 1 comma 1

Questa definizione esclude opportunamente l'apprendistato, in armonia con la Legge 53. Tuttavia, l' art. 15, comma 7 di questa stessa bozza, include di nuovo l' apprendistato come opportunità di istruzione e formazione pari agli altri percorsi. Si tratta di una contraddizione, che compare anche nella bozza **di decreto sul diritto/ dovere (art. 1, comma 3), dove si assegna all' apprendistato una dignità, all' apparenza, pari agli altri percorsi. Ci pare una evidente contraddizione a cui porre rimedio, nel rispetto della stessa Legge 53/2003.**

Art. 1, comma 3

Si ribadisce il giudizio fortemente critico nei confronti di un obiettivo che esula profondamente dalla *mission* di una Scuola pubblica e, in quanto tale, laica e rispondente *solo* ai principi della Costituzione.

Inoltre, così come qui i concetti di comunità locale, nazionale ecc. vengono formulati, rischiano di essere interpretati in senso contrappositivo, specie in un' epoca come la nostra che meglio si caratterizza nell' accezione di società europea se non mondiale. Stupisce piuttosto che non si faccia alcuna menzione al fatto che l' Europa abbia già una sua Costituzione che la rende soggetto politico, di cui l' Italia fa parte.

Art. 2

Tutto l' articolo, nei suoi vari commi, è pervaso da grande ambiguità e non riesce (oppure non vuole) sciogliere il problema della "terminalità" dei licei. Sembra che non sia stata presa una decisione nel merito e, pertanto, si oscilli tra due soluzioni opposte. Mentre nel comma 1 si afferma che i Licei forniscono "**conoscenze ed abilità... adeguate all' inserimento nella vita sociale e nel lavoro**", al comma 4 si precisa che i Licei sono propedeutici ai corsi di studio universitari e all' alta formazione e al comma 5 si accenna al fatto che resta fermo "il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall' ordinamento giuridico. Su queste enunciazioni non pos-



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

siamo non esigere rigore terminologico e chiarezza concettuale trattandosi di scelte normative decisive nella vita delle generazioni future.

Art. 3

La introduzione del principio dell'opzionalità anche nel secondo ciclo, lungi dall'essere garanzia di flessibilità del sistema nei confronti dello studente e delle famiglie, è al più strumento di flessibilità per le scuole nella gestione del personale docente ed elemento attraverso il quale far passare una sostanziale riduzione degli organici. Si tratta di una politica del personale sbagliata, nei confronti della quale abbiamo già espresso un giudizio fortemente negativo. Oltretutto, quando si dovesse davvero dare seguito, secondo i principi enunciati, al sistema delle opzionalità, si finirebbe per mandare il sistema in tilt, incapace sicuramente di far fronte alle richieste degli stessi utenti. Il ricorso poi ad "esperti" con contratti di diritto privato (art. 12) non può tranquillizzare nessuno sulla serietà e il rigore dei corsi di studio: pare piuttosto un'apertura verso la chiamata diretta e la *deregulation* in materia di assunzione del personale.

Artt. 4-11

In questi articoli si descrivono finalità e organizzazione dei "nuovi" Licei. La lettura attenta dei singoli articoli rivela l'operazione di fusione tra ex Licei e ed ex Istituti tecnici, il cui risultato è un ibrido che, a parole, vorrebbe essere una sintesi (e dunque un arricchimento, un potenziamento) dei due sistemi, ma in realtà provoca uno svuotamento dell'uno e dell'altro patrimonio di conoscenze e di professionalità.

Non intendiamo, in questa sede, entrare nel merito delle definizioni relative agli obiettivi dei vari licei, alcune delle quali avrebbero necessità di chiarimenti; ci limitiamo a notare che solo per il liceo classico è richiesta l'"assicurazione" del "rigore metodologico" che non compare in nessun altro dei licei. L'impressione che se ne trae è di una evidente intenzione a voler costruire un sistema liceale in cui non c'è pari dignità nemmeno tra gli stessi licei.



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

Riteniamo piuttosto di dover sottolineare con risolutezza come questi nuovi soggetti "liceali" determinino una drastica riduzione oraria di molte discipline, la scomparsa di alcune e, grazie alla distinzione tra materie obbligatorie ed opzionali, una precarietà degli organici, deprivati di intere figure professionali oggi operanti nella scuola.

Siamo in presenza, come già è avvenuto per la scuola primaria e per la secondaria di I grado, di un'operazione che mira primariamente ad un risparmio economico sulla scuola, presentato come "rivoluzione culturale". **E, in analogia, con ciò che è avvenuto nei due segmenti di scuola precedenti non vi sono spiegazioni dei motivi del taglio drastico di alcuni insegnamenti, né garanzie rassicuranti per i docenti che saranno coinvolti in questa operazione di "risparmio".**

L'aspetto della tutela del posto di lavoro riguarda la dignità professionale dei docenti, la serietà dei percorsi di studio e la qualità complessiva dell'istruzione, per questo la Gilda agirà in ogni contesto per tutelare i docenti, che sono la struttura portante del sistema scolastico.

A riprova delle osservazioni che abbiamo espresso (taglio degli organici e modelli ibridi) proponiamo l'analisi del Liceo economico e tecnologico, due nuovi modelli che dovrebbero sostituirsi all'Istituto tecnico commerciale e all'ITIS.

Art. 6 – Liceo Economico

Nel primo biennio, per questo tipo di liceo, si passa dalle 36 ore (quelle ad esempio di un Istituto Tecnico commerciale attuale), alle 27 ore settimanali (30 se si considerano le ore opzionali obbligatorie), mentre nel secondo biennio e nel quinto anno, l'orario si attesta rispettivamente a 33 e 30 ore settimanali (36 e 33 se si considera la quota di ore opzionali facoltative), rispetto alle 34-35 dell'attuale ordinamento. Meno ore complessivamente, ma anche meno ore destinate alle discipline professionalizzanti. Viene introdotto lo studio della filosofia e dell'arte e sparisce trattamento testi. Ma l'aspetto eclatante è che l'economia aziendale, materia



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

caratterizzante di questo tipo di percorso, passa da 30 ore complessive nel triennio a 9 ore, con una perdita secca di 21 ore. E' vero che probabilmente parte di queste ore saranno recuperate negli approfondimenti obbligatori d'indirizzo, ma è altrettanto vero che, in questo modo, l'indirizzo perderà gran parte dei suoi contenuti caratterizzanti e professionalizzanti.

Art. 10 – Liceo Tecnologico

Nel primo biennio, per il liceo tecnologico, si ha, rispetto agli ITI attuali, una perdita secca di 6 ore settimanali (30 contro le attuali 36). Per il secondo biennio e per il quinto anno, le ore risultano 36, come le attuali, solo se si considerano anche le opzionali facoltative. Ma il mantenimento a 36 del monte ore complessivo degli ultimi tre anni, non deve trarre in inganno: infatti, se si considera il quadro orario presente nel *Documento di lavoro*, ci si rende conto che è stato operato un travaso di ore dalle discipline professionalizzanti a quelle di carattere generale. Viene introdotta la seconda lingua e il monte ore destinato alle discipline di indirizzo è di 43 ore settimanali complessive (52 se si considerano anche le ore di attività facoltative). In un istituto tecnico ad indirizzo meccanico dell'attuale ordinamento, le ore settimanali destinate nel triennio alle discipline professionalizzanti sono 62, quindi si assiste ad una riduzione di circa il 29% (15% se si considerano le ore facoltative) del monte ore destinato alle discipline d'indirizzo. Alla riduzione oraria dei contenuti disciplinari professionalizzanti, si accompagna anche la genericità dei contenuti disciplinari stessi. Vengono introdotte materie quali ad esempio "Gestione del progetto" e "Teoria dei processi tecnologici", che per la loro genericità non sono in grado di contribuire alla definizione di un profilo professionale univoco.

In pratica, i licei tecnologico ed economico così strutturati, non saranno in grado di formare quelle professionalità richieste dal settore pro-



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

duttivo e non risponderanno nemmeno alle aspettative dell'utenza (che nella stragrande maggioranza dei casi è orientata verso il conseguimento di un titolo di studio "definitivo" in 8+5 anni), ma saranno dei licei veri e propri, peraltro molto caratterizzati e con troppe discipline che richiedono, per il completamento del percorso formativo, l'ulteriore prosecuzione negli studi universitari o nella formazione tecnica superiore.

Art. 12

Comma 1. Appare la doppia presenza di docenti ed esperti, "in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali", ma non di abilitazione all'insegnamento, non è certo risolta la preoccupazione che a detti "esperti", non meglio definiti, venga assegnata la docenza all'interno delle scuole, in violazione palese delle più elementari norme di garanzia culturale e didattica. Un primo passo verso la modifica dello stato giuridico dei docenti, tale da costituire le premesse per una progressiva condizione di subalternità culturale con perdita dell'autonomia professionale e delle tutele costituzionali, strumenti attraverso i quali la scuola italiana e i docenti hanno garantito a tutti democrazia, pluralismo culturale e libertà.

Comma 2. Sfugge il motivo per cui l'organizzazione delle attività educative e didattiche (che orientano) nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche debba essere in costante rapporto non solo con le famiglie, ma anche con le istituzioni del territorio (culturali, sociali e produttive). Non si comprende a quale scuola pensino gli estensori del decreto: forse ad una scuola intenta a correlarsi, in condizioni di subalternità, al territorio piuttosto che ad una scuola motore e strumento di trasformazione culturale? Vi è una contraddizione di fondo nell'impianto di questo articolo e nei principi generali che enuncia. Da un lato un sistema dei licei propedeutico alla formazione superiore e senza alcuna vocazione (possibilità) professionalizzante e dall'altro il collegamento con il



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

mondo esterno (produttivo in particolare). E' forse il mondo della produzione la fonte dei nuovi modelli educativi e sociali?

Comma 3. A parte l'intrusione legislativa in una materia contrattuale e l'iniquità del principio in sé, si registra l'ambiguità dell'espressione periodo didattico. A quanto corrisponde? A un biennio? E il V anno dei Licei è un periodo didattico? Ricompare inoltre anche per il secondo ciclo la figura del tutor, a cui viene assegnato un ruolo istituzionale. Una figura insostenibile sul piano contrattuale ed inutile in una organizzazione didattica orizzontale con responsabilità individuali e diffuse di tutti i docenti così come il decreto pretenderebbe di confermare.

Il nuovo liceo è strutturato in due periodi biennali e in un quinto anno che «completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi» (art. 2 c. 2). Il comma 5 dell'art. 12 prevede che «i licei, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, definiscono specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore». Ora, a parte le perplessità che suscita l'ingerenza dell'università e dell'alta formazione nella «definizione» delle modalità di approfondimento di conoscenze e abilità, indubbiamente lesiva dell'autonomia didattica delle scuole, c'è da registrare una singolare coincidenza, nel lessico come nelle finalità, con l'art. 15 comma 6, che prevede la possibilità, a chi abbia conseguito il diploma professionale, (quadriennale) di sostenere l'esame di Stato ai fini dell'accesso agli studi universitari, «previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con i licei, con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica». Si tratta dunque di un vero e proprio "anno integrativo", volto a pareggiare la quadriennalità del percorso IFP al percorso quinquennale dei licei. E'ragionevole ritenere che tale pareggiamento non riguardi l'aspetto puramente



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS


formale della durata del corso di studi, ma sia finalizzato a un «approfondimento delle conoscenze e delle abilità» dello studente, per metterlo in condizione di proseguire negli studi. E'altrettanto ragionevole ritenere che i contenuti di tale integrazione siano differenziati a seconda dell'indirizzo di studi universitari che si vorrà intraprendere. E'singolare, tuttavia, che anche per i licei il quinto anno rappresenti un percorso autonomo di «completamento dell'asse culturale» e di approfondimento culturale tramite la quota opzionale obbligatoria (si veda il *Documento di lavoro* del MIUR). E infatti nell'ultimo anno alcune discipline (quelle meno caratterizzanti rispetto al tipo di liceo frequentato) non si studiano più. E' come se il quinto anno sia concepito statutariamente non già come coerente conclusione e coronamento "a 360 gradi" del precedente percorso di studi, quanto come *momento di approfondimento solo per talune discipline* e in ultima analisi propedeutico al successivo indirizzo di studi universitari. Non a caso, appunto, le modalità di realizzazione del quinto anno dei licei prevedano, *come per l'IFP*, la partecipazione dell'università e dell'alta formazione, che non avrebbe senso se il quinto anno rappresentasse semplicemente la continuazione e la conclusione del percorso liceale. Insomma, è forte la sensazione (di più: il sospetto), che il percorso liceale sia solo *formalmente* quinquennale, ma *di fatto* sia quadriennale.

Comma 6

Questo ambito fondamentale dovrebbe essere già noto: difficile, se non impossibile, esprimere giudizi di valore se non si conoscono gli aspetti culturali del nuovo sistema di istruzione e formazione. Oltretutto appare piuttosto complessa la organizzazione e la gestione del sistema dei passaggi che la legge vuole garantire tra i due sistemi affidati in via esclusiva a istituzioni della Repubblica distinte e diverse.

Art. 13

Si rileva la contraddizione tra una valutazione annuale, i cui effetti



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

concreti risultano fortemente ridimensionati, stante il carattere di eccezionalità della non ammissione al secondo anno del biennio, e la valutazione biennale che verifica "l'ammissibilità dello studente" al biennio successivo. Quest'ultima valutazione, oltre a comportare problemi nella gestione delle classi, provoca danni alle famiglie e agli stessi studenti, che perderanno due anni, prima di rendersi conto di aver intrapreso un percorso sbagliato e di utilizzare il meccanismo delle passerelle. La valutazione così come prevista perde efficacia e forza formativa e orientativa, divenendo solo e semplice registrazione burocratica di un percorso di apprendimento degli studenti, sicuramente in questo senso fonte di ulteriore demotivazione allo studio rigoroso.

Inoltre, al comma 1 si stabilisce che i docenti sono i titolari della valutazione. Non si fa accenno al fatto che gli "esperti" debbano valutare gli apprendimenti delle attività loro affidate. E'una riprova del nostro dubbio (art. 12, comma 1) sul fatto che esperti e docenti siano equiparati?

Infine, scompare ogni riferimento alla collegialità della valutazione. Ciò appare in contraddizione con l'art. 21 comma 1 lett. a). In secondo luogo, se letto alla luce della proposta di riforma degli OO.CC. (nella quale il Consiglio di classe non viene annoverato tra gli organi della scuola) ciò presuppone l'accantonamento di una concezione dell'insegnamento (di cui la valutazione rappresenta il coronamento) come responsabilità culturale e civile comune e condivisa, e l'affida invece all'individualità del singolo docente. La libertà individuale di insegnamento, pertanto, non viene più armonicamente integrata all'interno di un progetto educativo-culturale unitario, ma appare schizofrenicamente esposta da un lato all'arbitrarietà delle scelte, dall'altro alla prescrittività degli OSA.

Art.14

Accanto a prove organizzate dalla commissione, l'esame si svolge sulla base di prove «predisposte» e «gestite» dall'Invalsi. Ciò appare fortemente lesivo della dignità e della stessa autonomia professionale degli inse-



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

gnanti. Infatti, la «gestione» delle prove da parte dell'Invalsi espropria gli insegnanti di un profilo altamente qualificante della funzione docente, ossia la valutazione, e proprio in occasione del momento conclusivo del ciclo di studi. Inoltre, inevitabilmente si verificherà una "curvatura" dei programmi e delle stesse modalità di verifica, in relazione ai contenuti e alla tipologia delle prove predisposte dall'Invalsi.

Art. 15

Comma 2. I livelli essenziali delle prestazioni spettano, a norma della Legge 3/2001 Costituzionale, allo Stato, come si precisa all'art. 1, comma 2 dell'ipotesi. Infatti il nuovo 117, comma *m*) assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".

In questo articolo della bozza di decreto appare una ambiguità sul soggetto che deve garantire questi livelli. Se lo Stato definisce i livelli dovrà anche *garantire* che gli stessi siano applicati. Non si capisce come un soggetto che dovrebbe attuare delle disposizioni possa garantire, autonomamente, di aver assolto al dovere.

In sostanza, manca curiosamente la previsione della terzietà del giudizio, che, per la tutela dei diritti in democrazia, è un principio fondamentale.

Comma 5. La definizione di "istituzioni formative" assegnata alle scuole della Istruzione e formazione professionale è molto indicativa. Nella finalità che dovrebbe essere duplice - per assolvere alla pari dignità - di istruzione e formazione, *prevale invece l'aspetto formativo*. Ciò non è casuale e determinerà conseguenze decisive sulla fisionomia del secondo canale, non certo impegnato nell'istruzione, quanto nella formazione di forza lavoro, che non appare già da ora molto qualificata. Per non parlare della trasformazione radicale che do-



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

vrebbe attuare gli attuali Istituti professionali di Stato se e quando dovessero essere trasferiti alle Regioni.

Comma 7. Appare di nuovo la contraddizione relativa all'apprendistato come articolazione del sistema di istruzione e formazione. **Come già abbiamo fatto rilevare esso non è, ai sensi della Legge 53, un'articolazione del sistema.** Per di più, applicato in questo caso solo alla formazione professionale, limiterebbe di molto la dichiarata pari dignità dei due percorsi.

Articolo 17

Comma 1. Viene confermata la preponderanza della dimensione formativa su quella relativa all'istruzione. Oltre a rappresentare una palese contraddizione, come già abbiamo osservato, del principio della pari dignità, è anche un'evidente trascuratezza delle indicazioni dell'OCSE, assunte dalla Commissione europea già da tempo, che indicano come ineludibile l'innalzamento dei livelli di *istruzione* dei cittadini.

Ciò che ci preoccupa non è solo la palese disparità dei due canali sedicenti di "pari dignità", ma l'idea di una Repubblica che trascuri il miglioramento continuo delle proprie istituzioni, processo che può avvenire solo attraverso il rafforzamento della dimensione culturale delle proprie scuole.

A conferma che il secondo canale è esclusivamente formativo, c'è la definizione dell'orario scolastico ad esso riservato: le ore di apprendimento disciplinare si riducono ad una media settimanale di 15 ore, meno di tre ore giornaliere(!).

Art. 18

Comma 1 lettera b). L'indicazione tra i livelli essenziali che devono assicurare le Regioni, rispetto al canale su cui hanno legislazione esclusiva, di articolazione di "specifici profili professionali, sulla base dei fabbisogni del territorio", pur se comprensibile ed accettabile, poiché l'istruzione e la formazione hanno anche lo scopo di inserire nel mondo lavorativo, dovrebbe essere attuata con cautela, per non incorrere nella definizione di figure profes-



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

sionali meramente funzionali al territorio e al mercato locali e non ad una dimensione nazionale, europea e, magari, mondiale.

Art. 19

Comma 1 lettera a). L'accordo tra lo Stato e le Regioni, nella conferenza unificata, ha già delineato gli standard minimi relativi alle competenze essenziali di base (linguistiche, matematiche, fisiche ecc...). Ci chiediamo come mai questo atto abbia preceduto quello, di cui all'art. 12, comma 7 di questo decreto. Se lo Stato deve ancora rendere noto il "nucleo essenziale dei piani di studio scolastici", a quali contenuti culturali ci si è ispirati in quell'accordo?

O meglio, vi è stata una scelta unilaterale e non collegata a questi nuclei essenziali? E ancora, se così fosse, come è pensabile che sia possibile il passaggio dall'una all'altra articolazione del sistema di istruzione e formazione?

Comma 1 lettera d) La concentrazione nel biennio dell'apprendimento delle discipline solo teoriche appare negativa: è notorio infatti che esiste il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno legato all'abbandono dello studio e dell'uso di certe competenze.

Art. 20

Si ritiene pregiudiziale per la affermata pari dignità dei due percorsi che le attività nella Istruzione e formazione *siano assegnate a docenti forniti di abilitazione*. Per questo, inoltre, non si condivide assolutamente la condizione avversativa che sembra porre la presenza degli "esperti" come sostitutiva dei docenti.

Art. 21

Altro ulteriore elemento di differenziazione tra i due sistemi. Mentre nel sistema liceale la valutazione significativa è biennale e non collegiale, qui si mantiene una valutazione collegiale ed annuale. Sfuggono i motivi di una reiterata divaricazione tra due sistemi che si dichiara essere "paritetici".



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

Art. 23

Comma 1. Ci si chiede, al di là della petizione di principio, come si possa assicurare il passaggio tra i due sistemi tanto diversi, come si è notato nei commenti agli articoli precedenti.

Artt. 25 e 26

Questi due articoli indicano la data rispettivamente dell'attivazione dei nuovi licei (a.s, 2006-2007) e del passaggio delle competenze relative ai percorsi che si concludono con titoli e qualifiche alle Regioni (a.s 2006-2007). **Nulla dicono della trasformazione del sistema precedente relativo agli istituti tecnici e professionali.**

In sostanza, che gli Istituti tecnici diventino Licei o che i Professionali transitino alle Regioni, allo Stato non compete decidere, secondo questo decreto.

Si presume quindi che la delicatissima transizione dal vecchio al nuovo sistema sia gestito autonomamente dalle Regioni, le quali, sulla base del Dlg. 112/98, distribuiranno l'offerta formativa sul territorio.

Cosa comporta questa abdicazione dello Stato nella gestione di una fase importantissima per la tutela culturale, istituzionale, sociale di un sistema scolastico che ha svolto una funzione importantissima nella storia italiana? *Più o meno che saranno le Regioni a trattare le eventuali trasformazioni in licei dei Tecnici e dei Professionali che volessero diventare Licei, avendo in ciò decisionalità totale.*

Anche se è presumibile che esse rispettino le specializzazioni esistenti, non è improbabile che si creino contenziosi, per la cui soluzione si potrebbe temere il ricorso a strumenti non del tutto trasparenti, poiché connessi alla fisionomia politica dei governi regionali.

Così come la presenza sui territori regionali di una formazione professionale già operativa potrebbe creare dei conflitti con gli istituti professionali statali che volessero rimanere tali.



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

Non ci si nasconde che la caratteristiche con cui questo decreto disegna il secondo canale si attaglia più sulla formazione regionale esistente che sull'istruzione professionale.

Per questo non vorremmo pensare ad una eliminazione massiccia di questi istituti, laddove la formazione regionale sia attiva, con conseguente preoccupante esodo (non certo per i bilanci dello Stato...) dei docenti e perdita delle relative professionalità. Timore rafforzato dalla pretesa che le Regioni hanno già manifestato l'intenzione di "irrobustire" l'istruzione professionale già esistente.

Note conclusive

La bozza di decreto presenta un disegno pieno di contraddizioni e di incoerenze sia interne come quelle esposte sia di collegamento con gli altri decreti attuativi della riforma.

Evidenti appaiono le contraddizioni tra le finalità assegnate al sistema dei licei e la concreta possibilità di fornire titoli di studio spendibili in campo lavorativo; appaiono inoltre incomprensibili i rapporti tra questo decreto e gli altri emanati in questo periodo. A questo proposito, *si sottolinea come la Legge 53 non definisca mai i licei come propedeutici all'Università.*

La sola certezza evidente sono i risparmi di sistema derivati dall'eliminazione drastica di discipline e dalle riduzioni orarie di altre con conseguente riduzione di docenti e di figure professionali.

Altrettanto evidente appare il rischio di una generale *perdita di identità e di dequalificazione culturale e formativa del sistema dei licei*, che divengono inutilmente generalisti in ragione di sensibili riduzioni o soppressioni di discipline fondamentali; allo stesso tempo *la liceizzazione dell'istruzione tecnica ne depotenzia le ricche specificità e il carattere professionalizzante.*



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

Il processo devolutivo legato alla riforma del Titolo V della Costituzione non sembra prevedere garanzie forti che, pur all'interno della regionalizzazione della "nuova" scuola, assicurino standard omogenei su tutto il territorio nazionale.

Ma la contraddizione più forte e inspiegabile è proprio nel principio, da tempo dichiarato e ribadito, dell'obiettivo politico e culturale di creare un sistema *di pari dignità* che rispondesse alle diverse attitudini dei giovani. Nei fatti, un secondo canale *dell'istruzione* non viene creato, a meno che non si intenda con ciò una formazione breve e tutta mirata all'ambito lavorativo.

Ed è proprio in ragione di ciò che **la GILDA ribadisce un no deciso al passaggio degli istituti statali di istruzione professionale alle Regioni.** Questo passaggio se non attuato con gli opportuni correttivi (come quello proposto da una parte della maggioranza di trasformare l'istruzione professionale in tecnologica), costituirebbe un gravissimo rischio proprio in ordine a quella pari dignità del canale di formazione che, come abbiamo visto, il decreto non realizza, relegando alla marginalità regionale l'istruzione professionale. Nessun vantaggio deriverebbe allo Stato da questo trasferimento nemmeno a livello di spesa complessiva in quanto obbligato, insieme al personale, a trasferire alle Regioni anche le corrispondenti quote di risorse economiche. Le Regioni stesse non sembrano oggi in condizione di poter gestire efficacemente il passaggio con le garanzie di qualità necessarie. Finiremmo con l'assistere ad un processo devolutivo a macchia di leopardo e ad un'Italia a più velocità nella formazione tecnica e professionale. E' necessario più che mai riaffermare e mantenere un carattere di identità nazionale al "sistema scuola", evitando il costituirsi di "sistemi scuola locali" con un inevitabile e rischioso abbassamento della crescita culturale, scolastica e di cittadinanza delle future generazioni.

GILDA DEGLI INSEGNANTI